

Disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche - Nuovi obblighi di informativa

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 4.8.2017 n. 124 prevede che *“le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (omissis).... **L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente**”*.

Pertanto il nuovo obbligo di informativa dovrà essere adempiuto nell'ambito del bilancio annuale relativo all'esercizio 2018.

L'obbligo di pubblicazione non sussiste ove gli importi ricevuti siano inferiori a **10.000,00 euro** nel periodo considerato: si può ritenere che la soglia di 10.000,00 euro vada riferita al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, sia che il beneficio sia stato erogato con un unico atto sia che l'erogazione sia avvenuta con una pluralità di atti.

La formulazione della suddetta norma ha fatto emergere significativi dubbi interpretativi a causa della sua scarsa chiarezza e dell'inadeguato coordinamento con la normativa vigente, creando non poche apprensioni sia alle società interessate che ai loro consulenti. Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta una sanzione restitutoria.

2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

2.1 CORRISPETTIVI DA ATTIVITÀ D'IMPRESA

Assonime ritiene che la disciplina in esame dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici/liberalità e non, invece, alle somme ricevute dall'impresa come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture.

La medesima impostazione dovrebbe valere, seppur a tal fine sarebbe auspicabile una conferma ufficiale, anche:

- ove la prestazione da parte dell'impresa avvenga e sia compensata nell'ambito di una convenzione o di un contratto di programma;
- per i contratti di sponsorizzazione.

2.2 INCARICHI RETRIBUITI

Nella propria circolare, Assonime evidenzia come il riferimento nella norma alle erogazioni ricevute dalle imprese per “incarichi retribuiti” andrebbe inteso come rivolto esclusivamente a **eventuali incarichi che esulino dall'esercizio tipico dell'attività dell'impresa**.

2.3 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Secondo Assonime, vanno sicuramente escluse dall'obbligo di pubblicazione le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato. Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- la disponibilità di infrastrutture viarie o dell'illuminazione pubblica;
- le agevolazioni fiscali non selettive (come l'ACE, abrogato dalla L. 145/2018).

Nella circolare si sottolinea come considerazioni simili possano essere estese ai vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi e quindi degli aiuti di Stato, sono rice-

vuti in applicazione di un regime di aiuti. In tali circostanze i vantaggi sono accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati. Nel documento vengono riportati i seguenti esempi:

- le misure previste da decreti ministeriali rivolti a specifici settori industriali e volte a finanziare attività connesse a progetti di ricerca e sviluppo;
- le agevolazioni fiscali, per le quali le informazioni rilevanti ai fini delle imposte sono già inserite dalle imprese nelle apposite dichiarazioni dei redditi.

3 PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

Per quanto attiene alla provenienza delle erogazioni oggetto di pubblicazione, gli obblighi di pubblicazione di cui al co. 125 riguardano i vantaggi ricevuti dai seguenti soggetti:

- le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 2-bis del DLgs. 33/2013;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni, incluse le quotate, e le loro partecipate;
- le società in partecipazione pubblica, comprese le quotate, e le società da loro partecipate.

3.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

E anche:

- enti pubblici economici e Ordini professionali;
- società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche;
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica come definite dal DLgs. 175/2016 e associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea).

3.2 ESCLUSIONE DELLE EROGAZIONI NON NAZIONALI

Assonime ritiene che la disciplina riguardi esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

3.3 FONDI INTERPROFESSIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Profili di dubbio attengono alla necessità o meno di esporre in Nota integrativa i benefici ricevuti tramite i Fondi per la formazione dei dipendenti.

Secondo Assonime, considerato che i Fondi sono finanziati con i contributi delle stesse imprese beneficiarie e sono tenuti a rispettare specifici criteri di gestione improntati alla trasparenza, la pubblicazione nella Nota integrativa sembrerebbe ingiustificata. Sul punto, peraltro, sarebbe utile, secondo Assonime, un chiarimento da parte dei Ministeri competenti.

4 SANZIONI

L'art. 1 co. 125 della L. 124/2017 stabilisce che **l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione da parte delle imprese "comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi"**. La norma fissa quindi un termine di tre mesi per la restituzione.

Assonime esprime considerazioni critiche sul regime sanzionatorio, definendolo severo, se non addirittura iniquo ove si estendesse l'obbligo di informativa anche alle somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture, facendo sorgere dubbi circa la compatibilità della disposizione con il principio della proporzionalità delle sanzioni e il rispetto alle norme costituzionali a tutela del lavoro e dell'attività di impresa.